



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 21 Dicembre 2023**

## CASI OPERATIVI

**Gli intrecci tra sismabonus e supersismabonus**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**La determinazione dell'acconto Iva in scadenza il prossimo 27.12.2023**  
di Laura Mazzola

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Locazioni brevi con tassazione variabile**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IMPOSTE SUL REDDITO

**I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: il possesso di quote di Srl**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## ISTITUTI DEFLATTIVI

**Il dichiarato e non versato continuerà ad essere legittimamente senza contraddittorio**  
di Gianfranco Antico



## CASI OPERATIVI

### ***Gli intrecci tra sismabonus e supersismabonus***

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una persona fisica è proprietaria di 5 unità immobiliari accatastate A/3, A/3, A/4, D/10 e F/2.

Per tali unità immobiliari è stato rilasciato, nel 2022, permesso di “*costruzione di fabbricati residenziali mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura*”.

Al termine dell’operazione risulteranno 3 unità immobiliari accatastate A/2 che avranno le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. sismabonus (salto di 2 classi energetiche e zona sismica).

L’agevolazione prevede la possibilità per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2024 di detrarre in 5 anni l’85% di 96.000 euro per il numero di unità immobiliari “*di partenza*”, nel nostro caso 5.

In sede di inizio lavori, avvenuto nel 2023, non è stata presentata dal tecnico incaricato l’asseverazione iniziale Modello B) con le modalità indicate nell’articolo 3, D.M. 58/2017.

L’articolo 2-ter, comma 1, lettera c), convertito dalla L. 38/2023 ha introdotto la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione *in bonis* per sanare l’omessa presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico Modello B) di cui al punto precedente.

Il Modello B) sarà presentato in sanatoria prima dell’emissione delle fatture relative al c.d. sismabonus nel 2023 con il pagamento, tramite F24, della sanzione di 250 euro.

Le fatture di cui al punto precedente saranno pagate con “*bonifico parlante*” nel 2023 e il loro importo complessivo sarà pari a 96.000 euro x 5 unità immobiliari.

Nel corso del 2024 verrà presentata la pratica di fine lavori con l’asseverazione finale del direttore dei lavori e del collaudatore statico (Modelli B1 e B2)



Ciò premesso, si chiede:

1. se l'impostazione dell'operazione, nel suo complesso, sia corretta
2. se la persona fisica in questione potrà già beneficiare di un quinto della detrazione di imposta di euro  $(96.000 \times 5 \times 85\%) = 408.000$  euro già nella dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023
3. nell'ipotesi in cui, anche per motivi di carattere formale non fosse applicabile l'agevolazione c.d. sismabonus, si potrebbe comunque usufruire dell'agevolazione "di ristrutturazione" applicando la detrazione del 50% sullo stesso importo suddivisa in 10 anni?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **La determinazione dell'acconto Iva in scadenza il prossimo**

**27.12.2023**

di Laura Mazzola

OneDay Master

### **Base imponibile, aliquote, soggetti passivi, detrazione e dichiarazione**

Scopri di più

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia i possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli [articoli 4 e 5](#), [D.P.R. 633/1972](#), sono tenuti al versamento dell'**acconto Iva**.

Sono, però, esonerati i **soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale Iva**. In particolare, a titolo esemplificativo, in riferimento all'ambito oggettivo, sono esonerati:

- i **“contribuenti mensili”** (ossia coloro che liquidavano l’Iva mensilmente) **che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2023**;
- i **“contribuenti trimestrali”** (ossia coloro che liquidavano l’Iva trimestralmente) **che hanno cessato l’attività entro il 30.9.2023**;
- i **contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023** e, di conseguenza, **non possiedono un dato storico** per il calcolo dell’acconto;
- coloro che **hanno chiuso il periodo di imposta 2022 con un credito Iva** e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’aconto;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una **ecedenza detraibile di imposta** e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il **credito già esistente**.

Passando all'**ambito strettamente soggettivo**, risultano esonerati:

- i soggetti che **hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta**;
- i **produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 7.000 euro**, di cui [all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- i **contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale**, per i quali [l'articolo 74, D.P.R. 633/1972](#), consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
- le **associazioni sportive dilettantistiche**, nonché le **associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario**, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’[articolo](#)



1, comma 1, L. 398/1991;

- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta;
- coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30.9.2023, se contribuenti trimestrali, ovvero entro il 30.11.2023, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

L'importo dovuto in acconto, **da versare all'Erario entro il prossimo 27.12.2023**, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il **metodo "storico", o il "previsionale" ovvero quello "analitico effettivo"**.

Applicando il **metodo storico**, l'acconto Iva è pari all'**88 % del versamento effettuato**, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, **dell'anno precedente**.

Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere **al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente**. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88 % dovuto, è pari al **debito d'imposta risultante**:

- per i **contribuenti mensili**, dalla **liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022**;
- per i **contribuenti trimestrali ordinari**, dalla dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2022, quale la **differenza tra il totale dell'Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell'acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva)**;
- per i **contribuenti trimestrali "speciali"**, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla **liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno 2022**.

Applicando il **metodo previsionale**, l'acconto Iva è pari all'**88 % di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31.12.2023**. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88 per cento dovuto, è pari al **debito previsto**:

- **per il mese di dicembre 2023**, se si tratta di contribuenti mensili;
- **in sede di dichiarazione annuale Iva**, quale la differenza tra il totale dell'Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell'acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
- **per il quarto trimestre 2023, se si tratta di contribuenti trimestrali "speciali"**, di cui all'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#).

Questi risultati devono essere considerati **al netto dell'eventuale eccedenza detraibile**,



riportata dal mese ovvero dal trimestre precedente.

Applicando l'ultimo metodo, ossia il **metodo analitico**, l'acconto Iva è pari al **100 % delle operazioni effettuate fino al 20.12.2023**.

L'acconto Iva deve essere versato con modello F24, in un'unica soluzione, utilizzando i codici tributo:

- **6013**, per i contribuenti **mensili**;
- **6035**, per i contribuenti **trimestrali**.

Infine, si evidenzia che l'acconto Iva non è dovuto se di importo **inferiore a 103,29 euro**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Locazioni brevi con tassazione variabile**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Legge di Bilancio e novità 2024**

Scopri di più

**A partire dal prossimo 1.1.2024**, l'aliquota della cedolare secca passa dal **21% al 26% per le locazioni brevi**, qualora siano destinati alla stessa almeno **due appartamenti** per ciascun **periodo d'imposta**. È quanto prevede il D.D.L di Bilancio 2024, il cui iter di approvazione è **ormai giunto al termine**. Le regole fiscali per le locazioni brevi sono state introdotte nel nostro ordinamento con il D.L. 50/2017, in base al quale si definisce "breve" la locazione di appartamenti **per un periodo non superiore a 30 giorni** (con lo stesso locatario anche se in periodi diversi dello stesso anno solare) e può comprendere anche la **fornitura di biancheria e la pulizia dei locali**, ovvero anche **altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile** come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, ancorché non contemplati dalla norma, risultano **strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile**, *"tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull'ammontare del canone"* ([circolare n. 24/E/2017](#)).

In presenza dei requisiti previsti dal predetto D.L. 50/2017, il locatore può assoggettare a tassazione i proventi da locazione breve **con due modalità: ordinaria** o con applicazione della **cedolare secca** (con opzione esercitata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi).

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 ([articolo 1, comma 595, L. 178/2020](#)), il legislatore ha fissato un parametro al superamento del quale l'attività di locazione breve si **considera svolta nell'esercizio d'impresa**, con conseguente **obbligo di apertura della partita Iva**. In particolare, è previsto che, qualora siano destinati alla locazione breve più di **quattro appartamenti** nel medesimo periodo d'imposta, l'attività non può più considerarsi "privata", **ma in regime d'impresa**. Al fine di verificare il superamento della soglia di **quattro appartamenti**, si devono considerare non solo quelli detenuti in proprietà, ma anche quelli detenuti in **locazione o comodato**, ma effettivamente destinati dal possessore alla locazione breve.

Con l'approvazione della prossima Legge di Bilancio 2024, il legislatore intende **aumentare l'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%** in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Per effetto degli emendamenti approvati in sede parlamentare, in presenza di **almeno due appartamenti destinati a locazione breve**, l'aliquota del 21% sarà applicata per **uno degli immobili a scelta del contribuente**,



mentre sugli altri la cedolare secca è **dovuta nella misura del 26%**.

È bene osservare che, la norma in corso di approvazione interviene solamente sulle locazioni brevi, ragion per cui, per le altre locazioni, l'eventuale **opzione per la cedolare secca** comporta l'applicazione **dell'aliquota del 21%**. Così potrà fruire dell'aliquota del 21%, anche il soggetto che destina alla locazione breve un **solo appartamento nell'arco del periodo d'imposta** (magari destinandone altri a locazione ordinaria). Si evidenzia che la legge di Bilancio 2024 non interviene sulla **misura della ritenuta che devono operare gli intermediari** che intervengono nel pagamento dei canoni, **che rimane del 21%**. Tale ritenuta si considera a **titolo d'acconto**, qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta e **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca**.

In buona sostanza, a partire dal prossimo periodo d'imposta 2024, il regime fiscale delle locazioni brevi può avere **tre differenti regimi fiscali**:

- **tassazione ordinaria o cedolare secca del 21%** se viene destinato un solo appartamento nel corso del periodo d'imposta;
- **tassazione ordinaria o cedolare secca del 26%** se viene destinato più di un **appartamento** nel corso del periodo d'imposta;
- tassazione quale **reddito d'impresa** se vengono destinati **più di quattro appartamenti nel corso del periodo d'imposta**.

In tale ultima ipotesi, il contribuente potrà valutare **l'adozione del regime forfettario**, qualora abbia i requisiti previsti dalla legge.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: il possesso di quote di Srl***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

Tra i controlli che il soggetto forfettario deve eseguire per verificare se può mantenere tale regime ve ne sono alcuni che riguardano **eventi accaduti in corso di esercizio** e che possono comportare l'obbligo di fuoriuscire dalle agevolazioni **forfettarie dall'anno successivo**. Sul punto, a scanso di equivoci, bisogna chiarire un concetto: tutti gli eventi ostantivi al regime forfettario (tranne il superamento del tetto di euro 100.000 di ricavi o compensi incassati) **generano la fuoriuscita dall'anno successivo**, ma alcuni eventi, se presenti nell'anno precedente, rendono **impossibile l'applicazione del regime di cui alla L. 190/2014**, mentre altri non lo rendono impossibile, ma **determinano un controllo ulteriore** che va eseguito durante l'esercizio in corso. Pertanto, è diversa l'ottica con cui si controllano gli eventi stessi: alcuni per il semplice fatto che si sono verificati l'anno precedente vietano l'applicazione del regime forfettario, altri **vanno monitorati** perché potrebbero comportare la **fuoriuscita dall'anno successivo**.

L'esempio tipico di questa differenza è la **detenzione di partecipazioni societarie**. Se nel 2022 fosse stata detenuta una partecipazione in una società di persone ancora **esistente alla data del 31.12.2022**, e nel 2023 un soggetto intendesse **iniziare una attività economica in regime forfettario**, la scelta sarebbe preclusa semplicemente a fronte della **detenzione della partecipazione**. Se, invece, nel 2022 fosse stata detenuta una **partecipazione di controllo in una Srl** e nel 2023 il soggetto aprisse l'attività come forfettario lo potrebbe legittimamente fare, ma poi dovrebbe verificare **se nel 2023 la gestione di quella partecipazione comporti o meno la decadenza** del regime forfettario stesso.

Tra gli eventi che vanno monitorati in corso d'anno, l'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), ne prevede **due particolarmente rilevanti**:

- la detenzione di **partecipazioni di controllo in Srl** la cui attività sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente socio (in regime forfettario);
- l'effettuazione di operazioni prevalentemente con colui che è stato (o è tuttora) **datore di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta** (oggetto di un futuro intervento sulle colonne di questo quotidiano).



## Il controllo di Srl

La causa ostantiva al regime forfettario di cui alla Lett. d), dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), va idealmente suddivisa in **due comparti**:

- le **partecipazioni** (di qualunque entità) in **società di persone**, oppure la **collaborazione in imprese familiari** o coniugali che comportano una verifica retroattiva;
- le **partecipazioni di controllo in Srl** che comportano verifica in corso di anno.

Sul tema del controllo in Srl sono stati prodotti interPELLI **in numero davvero molto rilevante**, talvolta sono state assunte dalla Agenzia delle entrate **posizioni condivisibili**, altre volte le tesi sostenute sono eccessivamente **rigorose e penalizzanti**. Partiamo dal tema del controllo, che comprende tutte le ipotesi di cui all'[articolo 2359 cod. civ.](#), quindi:

- **controllo di diritto** per espressione del voto assembleare;
- controllo per **influenza dominante** del voto assembleare;
- controllo per **condizioni contrattuali**.

Sul controllo di diritto c'è poco da dire, nel senso che esso si esprime con la **detenzione del 51% dei voti assembleari**. Sul tema della influenza dominante, invece, si apre uno **spazio interpretativo opinabile**, nel senso che se un socio detiene il 40% ed il restante 60% è suddiviso **in decine di altri soci**, si può dire che sussiste **influenza dominante**, ma la stessa conclusione, a parere di chi scrive, diviene non condivisibile a fronte di una **compagine di due soci**: chi detiene il **40% non genera alcuna influenza dominante** sulle scelte societarie che potrebbero essere facilmente assunte dall'altro socio titolare del 60% del capitale sociale. Discorso diverso va fatto per la **detenzione del 50% delle quote**, poiché, salvo particolari clausole statutarie, tale partecipazione esprime **sempre una influenza dominante**, come del resto ha rilevato la [risposta ad Interpello n. 108/2019](#).

Ma affinché la detenzione della partecipazione di controllo nella Srl comporti **l'insorgenza della causa ostantiva**, è necessario che si verifichino **alcune situazioni** che potrebbe emergere o meno a seconda di scelte aziendalistiche che, in un dato esercizio, potrebbero essere fatte, in un **altro esercizio non fatto**. Quindi, la detenzione della partecipazione di **controllo nella Srl**, in sé non è ostantiva, ma **lo può diventare se viene esercitata**, da parte del soggetto forfettario, l'attività direttamente riconducibile **rispetto a quella della società** (stessa sezione codice Ateco). Si potrebbe dire che tale elemento è oggettivo e non dipende da scelte eseguite nell'esercizio, ma poi per realizzare in concreto la causa ostantiva **serve lo svolgimento di attività economica da parte del forfettario a favore della società** e, questo evento può sussistere in **un dato esercizio**, mentre **può non sussistere in altro esercizio**, fermo restando che la partecipazione di controllo è sempre detenuta. Ecco perché la [circolare n. 9/E/2019](#) afferma che **tal causa va monitorata in corso di esercizio** "...Con riferimento al momento in cui la causa ostantiva riguardante le partecipazioni in SRL opera, assumerà rilevanza l'anno di



*applicazione del regime e non l'anno precedente...".* Peraltro, anche in **presenza di attività prestata a favore della società** (compreso il compenso per ruolo di amministratore se esso rientra nell'attività tipica del soggetto forfettario) si potrebbe escludere la **causa ostativa rendendo indeducibile il costo sostenuto dalla società** per il compenso pagato al soggetto forfettario. Sul punto, non è chiaro se **l'indeducibilità in questione debba essere oggettiva** (quindi derivante da legge) o se possa **essere il frutto di una scelta soggettiva del committente**, come pare potersi concludere atteso che il costo addebitato dal soggetto forfettario, di regola, **è deducibile**. Ma se questa è la conclusione corretta, allora si può dire addirittura che il controllo **viene rimandato all'anno ulteriormente successivo** rispetto a quello in cui è svolta l'attività a favore della società, poiché si tratta di una **scelta dichiarativa che la Srl potrebbe assumere** in sede di redazione della **dichiarazione dei redditi**.

Il concetto succitato può essere riassunto con il **seguente esempio**:

Tizio, soggetto forfettario, detiene il **controllo di una Srl** (partecipazione al 70%), svolge attività nel 2023 direttamente riconducibile, nel senso sia **società che socio presentano codici Ateco nella stessa sezione**. Inoltre, Tizio fattura e incassa prestazioni di consulenza, sempre nel 2023, alla propria società. Ci sarebbero tutte le condizioni per affermare che nel 2024 **Tizio deve abbandonare il regime forfettario**; tuttavia, se entro il **30.9.2024** (nuovo termine per invio modello redditi società previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023), la **Srl rende indeducibile il costo**, si ripristina ab origine la condizione di legittimità nel **mantenimento del regime forfettario per Tizio**.



## ISTITUTI DEFLATTIVI

# **Il dichiarato e non versato continuerà ad essere legittimamente senza contraddittorio**

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

## **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

Scopri di più

L'[articolo 36 bis, D.P.R. 600/1973](#), prevede che gli Uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni** relative all'anno successivo, ad **effettuare una serie di operazioni**.

Parimenti, l'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#), dispone che, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria possa procedere, entro l'inizio del **periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un **risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione**, ovvero dai controlli eseguiti dall'Ufficio **emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente** (o al sostituto d'imposta) per evitare la reiterazione di errori e per consentire la **regolarizzazione degli aspetti formali**.

Qualora, a seguito della comunicazione il contribuente (o il sostituto di imposta) rilevi **eventuali dati o elementi non considerati** o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i **chiarimenti necessari** all'Amministrazione finanziaria, **entro i trenta giorni successivi** al ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la **correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando**, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito), **la sanzione ridotta a 1/3, oltre all'imposta oggetto** della rettifica e i relativi interessi.

Se il **contraddittorio** va inserito nel quadro del principio costituzionale del diritto alla difesa, l'[articolo 17, L. 111/2023](#), che indica i principi e i criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**, prevede l'applicazione, in via generalizzata, del **principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dai casi dei controlli automatizzati** e delle ulteriori



forme di accertamento di **carattere sostanzialmente automatizzato**. Principio sostanzialmente confermato nella bozza di decreto legislativo relativo allo statuto del contribuente secondo cui: *“il diritto al contraddittorio è altresì escluso per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”*. Sarà, comunque, un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad individuarli specificatamente, unitamente ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Pertanto, **legittimamente** la liquidazione della dichiarazione continua ad essere **senza contraddittorio**.

Ancora in questi giorni – **ordinanza n. 27724/2023** – è stato ribadito il principio secondo cui **l'articolo 6, comma 5, L. 212/2000**, *“non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero **mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione**, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 18405 del 2021)”*. Nel caso di specie, la cartella era stata pacificamente notificata **“per omesso versamento delle imposte” dichiarate e non versate**, sicché la C.T.R., nel ritenere doverosa la comunicazione di irregolarità e nell'annullare l'atto, ha **errato in punto di diritto**.

È strumentale, pertanto, l'obiezione di chi sostiene l'*incertezza* nei casi di imposte dichiarate e non versate: **non può sussistere incertezza** quando **è stato lo stesso contribuente a procedere alla liquidazione** della propria dichiarazione e a non versare quanto da lui stesso calcolato.

In ogni caso, il mancato ricevimento dell'avviso bonario comporta – a seconda dei casi – l'eventuale riconoscimento della **riduzione delle sanzioni**, ma non comporta la caducazione della cartella di pagamento per tributo ed interessi. Infatti, anche nell'ipotesi in cui tale comunicazione sia dovuta, gli effetti dell'illegittimità derivante dalla mancata comunicazione di irregolarità, riguardano, comunque, soltanto la **determinazione della sanzione e non anche le imposte liquidate ma non versate**.